Nel procedimento 167/82,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale finanziario) di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

NORDGETREIDE GMBH & CO. KG, impresa molitoria con sede in Lubecca,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS (Ufficio principale delle dogane di Amburgo-Jonas),

domanda vertente sulla validità di talune disposizioni dei regolamenti della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, che fissano le restituzioni applicabili alle esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali e di riso,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: S. Rozès
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 281, pag. 1), istituisce un regime di prezzi unici per la Comunità. Tale regime viene attuato con la fissazione annuale, per i principali prodotti, d'un prezzo indicativo, valido per tutta la Comunità, di uno o più prezzi d'intervento, di base o derivati, a cui i competenti organi nazionali hanno l'obbligo di acquistare i cereali loro offerti, e d'un prezzo d'entrata, al cui livello viene portato, a mezzo di un prelievo variabile all'importazione, il prezzo dei prodotti importati.

Il regolamento n. 2727/75 stabilisce pure un regime unico di scambi alle frontiere esterne della Comunità. Tale regime implica un sistema di prelievi all'importazione e di restituzioni all'esportazione, che tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale si riflettano sui prezzi praticati all'interno della Comunità. La riscossione di un prelievo all'importazione dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione in questi stessi paesi tendono a colmare la differenza fra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità. Il prelievo viene riscosso e la restituzione versata tanto per i cereali quanto per i prodotti trasformati a base di cereali.

A proposito più particolarmente dei prodotti trasformati a base di cereali, l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 2727/75 dispone che il prelievo riscosso all'atto della loro importazione si compone di due elementi, un elemento mobile e un elemento fisso.

a) L'elemento mobile

— corrisponde, per i prodotti trasformati fabbricati con cereali diversi dal frumento duro, all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base;

— viene aumentato eventualmente, per i prodotti trasformati contenenti cereali diversi dal frumento duro ed altri prodotti, dell'importo dell'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi o dazi doganali riscossi su detti altri prodotti;

— viene stabilito, per i prodotti che non contengono cereali diversi dal frumento duro, tenendo conto delle condizioni di mercato dei prodotti cerealicoli che sono loro concorrenti.

b) L'elemento fisso viene stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

I prelievi vengono fissati dalla Commissione (art. 14, n. 4).

L'art. 16, n. 1, del regolamento n. 2727/75 dispone che, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti cerealicoli, come tali o sotto forma di talune merci trasformate, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere colmata da una restituzione all'esportazione.

La restituzione è la stessa per tutta la Comunità; essa può essere differenziata a seconda delle destinazioni (art. 16, n. 2, 1° comma).

La restituzione fissata viene corrisposta a richiesta dell'interessato (art. 16, n. 2, 2° comma).

Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate nei paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento (art. 16, n. 2, 3° comma).

L'importo della restituzione applicabile all'esportazione è, in linea di principio, quello valido il giorno dell'esportazione (art. 16, n. 3); tuttavia, la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo (art. 16, n. 4, 1° comma).

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo il procedimento detto «del comitato di gestione» (art. 16, n. 2, 4° comma).

Il regolamento n. 2727/75 dispone, all'art. 14, n. 3, e, rispettivamente, all'art. 16, n. 5, che le norme relative al prelievo all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e quelle riguardanti l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione e i criteri in base ai quali fissarne gli importi vengono adottati dal Consiglio, che delibera, su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata.

Queste norme hanno costituito oggetto del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 281, pag. 65).

Per quanto riguarda il prelievo riscosso all'importazione da paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali, il regolamento n. 2744/75 indica, nella motivazione, che l'elemento mobile deve corrispondere all'incidenza, sui costi di produzione dei prodotti trasformati, dei prelievi stabiliti per i prodotti di base e che tale incidenza può essere calcolata sulla base della media dei prelievi applicabili durante un periodo rappresentativo al quantitativo di prodotto di base ritenuto necessario per la fabbricazione d'una unità di prodotto trasformato.

Quindi, l'art. 2, n. 1, del regolamento dispone che l'elemento mobile del prelievo è uguale, nel corso di un mese determinato, alla media dei prelievi applicabili nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione a una tonnellata del prodotto o dei prodotti di base (elencati nella colonna 3 dell'allegato I del regolamento), moltiplicata per un coefficiente corrispondente a ciascun prodotto di base (indicato nella colonna 4 dell'allegato I con riguardo al prodotto in questione).

Secondo il n. 2 dell'art. 2, per tener conto della variazione del prelievo applicabile ai prodotti di base, una revisione dell'elemento mobile nel corso del mese viene effettuata forfettariamente dalla Commissione, e il limite di variazione a

partire dal quale la revisione viene effettuata è determinato, per ciascuno dei prodotti di base di cui trattasi, secondo il procedimento «del comitato di gestione».

L'elemento fisso del prelievo, stabilito per tener conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione, viene determinato in base ai costi di trasformazione più rappresentativi; dall'art. 3 e dall'allegato I del regolamento esso viene fissato in un importo determinato d'unità di conto per tonnellata.

Per quanto riguarda la restituzione versata all'esportazione in paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali, nella motivazione del regolamento n. 2744/75 si ricorda che la restituzione deve avere lo scopo di compensare il divario fra i prezzi dei prodotti praticati nella Comunità e i prezzi del mercato mondiale e si indica che è pertanto opportuno fissare i criteri per la determinazione della restituzione essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, nonché delle possibilità e condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

Ragion per cui l'art. 6, n. 1, del regolamento dispone che:

La restituzione che può essere accordata per i prodotti trasformati viene determinata tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

b) dei quantitativi dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo,

c) del cumulo eventuale delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti derivati da uno stesso processo di trasformazione o da uno stesso prodotto di base,

d) delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

A termini dell'art. 7, 1° comma, del regolamento, la restituzione vigente il giorno del deposito della domanda di titolo è applicata su richiesta dell'interessato, presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione da effettuare durante il periodo di validità di questo.

In tal caso, a termini del 2° comma, la restituzione è adeguata in funzione del prezzo d'entrata valido nel mese dell'esportazione per il prodotto o i prodotti di base. L'adeguamento viene effettuato aumentando o diminuendo la restituzione della differenza fra i prezzi d'entrata validi, per tonnellata di prodotto di base, rispettivamente nel mese della domanda ed in quello dell'esportazione, moltiplicata per i coefficienti «di trasformazione» fissati per i diversi prodotti trasformati (e indicati nella colonna 4 dell'allegato I del regolamento).

La ditta Nordgetreide GmbH & Co. KG, con sede in Lubecca, nel periodo compreso fra il 1° e il 31 agosto, indi fra il 5 e il 26 settembre 1979, esportava in Polonia 1 400 e, rispettivamente, 1 000 tonnellate di fiocchi d'orzo il cui tenore in cenere, calcolato sulla materia secca, era inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, era inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (sottovoce doganale 11.02 E I b) 1 aa) della tariffa doganale comune). Queste esportazioni avevano costituito oggetto di licenze del

31 maggio e, rispettivamente, del 31 luglio 1979; a richiesta della Nordgetreide, la restituzione da applicarsi al momento dell'esportazione era stata fissata in anticipo al livello della restituzione valida alla data delle licenze d'esportazione.

Con più decisioni adottate nel settembre e nell'ottobre 1979, lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas fissava, a richiesta della Nordgetreide, le restituzioni applicabili alle esportazioni di cui trattasi.

Esso adottava come base di calcolo gli importi delle restituzioni stabilite dai regolamenti della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, che fissano le restituzioni applicabili alle esportazioni dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 108, pag. 11, e n. L 162, pag. 39). Tali regolamenti si richiamano in particolare all'art. 6 del regolamento n. 2744/75, che definisce i criteri specifici «su cui deve essere fondato il computo della restituzione» all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali. Per i fiocchi d'orzo di cui alla sottovoce doganale 11.02 E I b) 1 aa), il regolamento n. 851/79 fissa la restituzione applicabile nel maggio del 1979 in 163,55 ECU la tonnellata, il regolamento n. 1309/79 la restituzione applicabile nel luglio del 1979 in 128,01 ECU la tonnellata.

Trattandosi nel presente caso di restituzioni fissate in anticipo, lo Hauptzollamt, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 2744/75, procedeva all'adeguamento in funzione del prezzo d'entrata valido nel mese dell'esportazione per il prodotto di base, diminuendo la restituzione della differenza tra i prezzi d'entrata validi per tonnellata di prodotto base, rispettivamente nel mese della domanda e in quello dell'esportazione, moltiplicata per il coefficiente «di trasformazione», fissato, per il prodotto trasformato in esame, a 2 dall'allegato I del regolamento n. 2744/75.

a) A questo calcolo si procede nella maniera seguente per le operazioni d'esportazione dell'agosto del 1979:

Importo della restituzione secondo il regolamento n. 851/79	163,55 ECU
Differenza fra il prezzo d'entrata dell'orzo nel maggio (190,28 ECU) e nell'agosto 1979 (178,90 ECU) = 11,38 ECU, moltiplicata per il coefficiente di trasformazione (2) fissato nell'allegato I del regolamento n. 2744/75	22,76 ECU
Restituzione adeguata in conformità all'art. 7, 2° comma, del regolamento n. 2744/75	140,79 ECU

b) Per le esportazioni effettuate nel settembre del 1979, al calcolo si procede come segue:

Importo della restituzione secondo il regolamento n. 1309/79	128,01 ECU
Differenza fra il prezzo d'entrata dell'orzo nel luglio (192,04 ECU) e nel settembre 1979 (180,69 ECU) = 11,35 ECU, moltiplicata per il coefficiente di trasformazione (2) fissato nell'allegato I del regolamento n. 2744/75	22,70 ECU
Restituzione adeguata in conformità all'art. 7, 2° comma, del regolamento n. 2744/75	105,31 ECU

Il 3 e il 10 ottobre 1979 la Nordgetreide faceva opposizione presso lo Hauptzollamt avverso i provvedimenti che avevano fissato le restituzioni. Le opposizioni venivano respinte con decisioni del 10 e, rispettivamente, del 6 dicembre 1979, avverso le quali la Nordgetreide adiva, il 2 gennaio 1980, il Finanzgericht di Amburgo.

La Nordgetreide non ha contestato che lo Hauptzollamt avesse esattamente applicato i regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79. Tuttavia, questi non avrebbero correttamente determinato la restituzione per i fiocchi d'orzo: per stabilirla, essi avrebbero applicato al prelievo valido per l'orzo, prodotto di base, il coefficiente 1,5, mentre il regolamento del Consiglio n. 2744/75 stabilisce un coefficiente di trasformazione di 2; orbene, lo stesso coefficiente dovrebbe applicarsi nei due casi.

Il Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza della IV Sezione 29 aprile 1982, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE ha deciso di sospendere il procedimento sino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

1) Se le restituzioni fissate negli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, per i fiocchi d'orzo di cui alla sottovoce 11.02 E I b) 1 della tariffa doganale comune siano valide oppure siano state determinate in violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744.

2) In caso d'invalidità delle restituzioni fissate, quali conseguenze giuridiche ne derivino.

L'ordinanza del Finanzgericht di Amburgo è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 giugno 1982.

Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Peter Karpenstein, ha presentato osservazioni scritte il 21 luglio 1982.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere per iscritto ad un quesito; a quest'invito è stato dato seguito nel termine a tal fine impartito.

La Corte ha inoltre invitato la Commissione a far accompagnare il suo agente all'udienza da un perito.

Con ordinanza 17 novembre 1982, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del proprio regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Seconda Sezione.

Considerato che la causa concerne l'interpretazione del regolamento n. 2744/75 del Consiglio, la Corte ha invitato quest'ultimo a farsi rappresentare all'udienza.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* sottolinea che il giudice di rinvio non mette in dubbio la validità del coefficiente di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 2744/75 per l'adeguamento delle restituzioni all'esportazione fissate in anticipo; i suoi dubbi riguar-

dano esclusivamente il metodo di calcolo usato, al fine di determinare la restituzione per i fiocchi d'orzo, dai regolamenti nn. 851/79 e 1309/79.

Quanto alla prima questione

a) I prelievi, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, vengono fissati in certo qual modo automaticamente, in funzione di dati oggettivi; viceversa, la competente istituzione gode di un ampio potere discrezionale per la fissazione delle restituzioni all'esportazione. Sono riscossi prelievi in funzione dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale; esiste un obbligo di fissare i prelievi, al fine di garantire un certo livello di prezzo nel mercato comune. Per quanto riguarda invece la fissazione delle restituzioni all'esportazione, l'art. 16 del regolamento n. 2727/75 stabilisce che la differenza tra i corsi o prezzi sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità *può* essere colmata da una restituzione all'esportazione; la prima frase dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75 contiene una formula potestativa identica per i prodotti trasformati.

Non esiste quindi un obbligo di fissare le restituzioni all'esportazione, nel settore dei cereali, né per il prodotto di base né per i prodotti trasformati; viene lasciato alla discrezione delle istituzioni comunitarie, nel nostro caso alla Commissione in collaborazione con il comitato di gestione dei cereali, il decidere, in funzione dell'andamento del mercato all'interno e all'esterno della Comunità e degli obiettivi della politica commerciale ed agricola comune, se restituzioni all'esportazione debbano essere corrisposte per promuovere l'esportazione dei prodotti a base di cereali nei paesi terzi e per fissarne il livello.

b) Dall'art. 16 del regolamento n. 2727/75 e dall'art. 6 del regolamento n. 2744/75 si desume che la Commissione, nel fissare le restituzioni all'esportazione, è tenuta ad osservare solo pochi criteri, alcuni dei quali sono formulati in maniera molto vaga. Risulta, in particolare dall'art. 16, n. 2, 3° comma, del regolamento n. 2727/75, che l'elemento fondamentale è la situazione del mercato nel momento considerato e che la fissazione delle restituzioni all'esportazione non è soggetta ad alcun automatismo. I criteri enunciati all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75, benché un po' meglio precisati, non costituiscono nemmeno una formula di calcolo in cui basta introdurre i prezzi praticati sul mercato ed il coefficiente di trasformazione per trarne automaticamente l'importo della restituzione da applicare al caso concreto. Tali criteri costituiscono solo delle indicazioni, come viene provato dall'espressione «in particolare»; d'altronde, lo stesso art. 6 contempla numerosi casi nei quali è possibile derogare ai criteri di cui si parla al n. 1 o completarli. Anche se i punti a)-c) dell'art. 6, n. 1, potessero considerarsi come grandezze fisse, rispondenti ad un certo automatismo, resterebbe vero che questo calcolo può essere corretto mediante applicazione del criterio di cui si parla al punto d). Occorre sempre tener conto, nel fissare l'importo della restituzione, delle possibilità e delle condizioni di vendita del prodotto trasformato sul mercato mondiale.

Il diritto vigente è ben lungi dall'imporre un qualsiasi automatismo per il calcolo delle restituzioni da applicarsi ai prodotti trasformati.

c) Se ed in quanto la particolare situazione del mercato non imponga un altro metodo, la Commissione, nel fissare

mensilmente le restituzioni da applicarsi ai fiocchi d'orzo, tiene conto nella maniera seguente dei criteri di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75:

— Per il fatto che, secondo l'art. 6, n. 6, del regolamento n. 2744/75, le restituzioni per i prodotti trasformati vengono fissate solo una volta al mese, viene prima calcolato, in conformità al regime dei prelievi applicabili a tali prodotti, l'elemento mobile medio del prelievo da applicarsi al prodotto di base «orzo» nei 25 primi giorni del mese che precede la fissazione; si tiene quindi conto in pieno del criterio di cui si parla al punto a);

— L'importo medio così calcolato, che consente di ridurre in pratica il prodotto di base contenuto nel prodotto oggetto dell'esportazione al livello del prezzo del mercato mondiale, viene poi moltiplicato per il coefficiente 1,5;

— Il risultato così ottenuto viene rivisto in funzione delle condizioni vigenti sul mercato (esistenza di eccedenze, prezzo e domanda sui mercati dei paesi terzi) ed eventualmente corretto al rialzo o al ribasso, in base al punto d) o all'art. 6, n. 3; tali correzioni sono state del tutto irrilevanti nel caso dei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79.

d) L'uso d'un moltiplicatore di solo 1,5 risulta dalla combinata applicazione dei criteri di cui all'art. 6, n. 1, punti b) e c), del regolamento n. 2744/75.

La Commissione non contesta il valore empirico (2 tonnellate d'orzo sono in generale necessarie per ottenere una tonnellata di fiocchi d'orzo) su cui è basata la fissazione del coefficiente 2, che figura nella colonna 4 dell'allegato I del regolamento n. 2744/75. L'art. 6, n. 1, punto b), del regolamento n. 2744/75 rinvia implicitamente all'art. 2, n. 1, dello stesso regolamento e quindi ai quantitativi fissati nella colonna 4 dell'allegato I. Tuttavia, la quantità di prodotti di base necessaria per ottenere il prodotto trasformato è solo uno degli elementi che devono esser presi in considerazione per fissare l'importo della restituzione: l'art. 6, n. 1, punto c), mira in particolare ad evitare l'eventuale cumulo delle restituzioni corrisposte per diversi prodotti frutto d'uno stesso processo di trasformazione a partire dal medesimo prodotto di base. Orbene, un siffatto rischio di cumulo sussiste nel caso della produzione dei fiocchi d'orzo: oltre ai chicchi, si ottengono pure fra il 12 e il 15 % di crusche, stacciature ed altri residui di cui alla sottovoce 23.02 A II a) e fra il 30 e il 35 % di semole e semolini d'orzo, di cui alla sottovoce 11.02 A III a) della tariffa doganale comune. I regolamenti di cui trattasi nella causa principale hanno fissato pure restituzioni all'esportazione per questi due sottoprodotti; se non si riduce il coefficiente derivante dal semplice rapporto quantitativo fra il prodotto di base «orzo» e il prodotto trasformato «fiocchi d'orzo», vi è cumulo di restituzioni. Qualora fosse stato usato il coefficiente 2, l'attrice nella causa principale avrebbe ricevuto l'intero importo di restituzione da applicarsi al prodotto di base «orzo», ma sarebbe stata pure in grado di fruire di ulteriori restituzioni per due sottoprodotti ottenuti in grandi quantità. L'uso, già da lungo tempo, d'un moltiplicatore

di solo 1,5 per il calcolo delle restituzioni mensili da applicarsi ai fiocchi d'orzo non ha altro scopo se non quello d'impedire il cumulo.

L'uso del coefficiente 1,5 non è quindi affatto arbitrario e non costituisce nemmeno una deroga all'applicazione dei coefficienti fissati nell'allegato I del regolamento n. 2744/75. La Commissione non ha fatto altro che applicare, nella maniera più esatta e più completa possibile, i criteri indicati nell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75. Il moltiplicatore usato per esprimere il rapporto fra l'orzo ed i fiocchi d'orzo non è se non una combinazione del coefficiente 2, normalmente applicabile, con la norma anticumulo di cui all'art. 6, n. 1, punto c), del regolamento n. 2744/75. Non sussiste quindi, nel nostro caso, né violazione del diritto vigente, né contraddizione interna del metodo di calcolo; le obiezioni mosse alla validità dei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79 sono quindi infondate.

Quanto alla seconda questione

a) In ogni caso, l'eventuale dichiarazione d'invalidità dei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79 non avrebbe affatto la conseguenza di determinare automaticamente restituzioni più alte: la Commissione dispone d'un ampio potere discrezionale in materia di fissazione delle restituzioni e tale potere le resta comunque acquisito.

Nel caso in cui la riduzione del moltiplicatore usato per la fissazione delle restituzioni venisse ritenuto erroneo, la Commissione dovrebbe, tenendo conto delle pronunzie della Corte, calcolare di nuovo le restituzioni per i mesi di maggio e luglio del 1979; questo nuovo calcolo potrebbe, almeno teoricamente, portare, tenuto conto di tutte le circostanze, a risultati analoghi, se non inferiori, a quelli che derivano dall'applicazione dei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79.

In conformità alla propria giurisprudenza, la Corte potrebbe solo limitarsi a concludere che spetta alla Commissione adottare i provvedimenti necessari per sanare l'irregolarità eventualmente accertata.

b) D'altronde, le condizioni che consentono l'applicazione per analogia dell'art. 174, 2° comma, del Trattato CEE, secondo cui la Corte può indicare quali effetti di un regolamento annullato devono considerarsi definitivi, non sembrano soddisfatte nella fattispecie.

Pare auspicabile che un'eventuale dichiarazione d'invalidità dei regolamenti n. 851/79 e 1309/79 non abbia, per motivi di certezza del diritto, effetto retroattivo se non nel caso in cui la fissazione delle restituzioni sia stata impugnata nel termine prescritto dalle norme di diritto nazionale; in tutti gli altri casi, nell'ambito dell'applicazione per analogia dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, la sentenza dovrebbe produrre effetti solo per il futuro.

Quanto alle soluzioni da dare alle questioni sollevate

Le questioni pregiudiziali sollevate dal Finanzgericht di Amburgo vanno risolte come segue:

L'esame dei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79 non ha rivelato elementi tali da mettere in dubbio la legittimità degli importi delle restituzioni da essi fissati.

In subordine:

Ad eccezione dei casi in cui la fissazione delle restituzioni da applicarsi ai prodotti trasformati a base di cereali viene impugnata nel termine prescritto avanti le au-

torità o i giudici nazionali, l'invalidità dei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79 non implica il diritto di mettere in discussione la fissazione da parte della Commissione di restituzioni all'esportazione per tali prodotti trasformati per il periodo antecedente alla data della sentenza della Corte.

III — La fase orale del procedimento

La firma Nordgetreide GmbH & Co. KG, attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Walter Bergmann, del foro di Lubecca, il Consiglio, rappresentato dal sig. Bernhard Schloh, consigliere presso il suo servizio giuridico, e la Commissione, rappresentata dal sig. Peter Karpenstein, assistito dal sig. Ole Tougaard, amministratore presso la direzione generale agricoltura, in qualità di perito, hanno svolto osservazioni orali e risposto ai quesiti posti dalla Corte all'udienza del 20 gennaio 1983.

L'*attrice nella causa principale* ha sostenuto che il coefficiente 2, applicato per esprimere il rapporto di conversione tra prodotti base e prodotti trasformati nel calcolo dell'adeguamento della restituzione, in conformità all'art. 7, 2° comma, del regolamento n. 2744/75, dev'essere del pari impiegato per il calcolo della restituzione vera e propria, a norma dell'art. 6, n. 1, del suddetto regolamento. L'applicazione uniforme dello stesso coefficiente non contrasta con il divieto di cumulo: questo divieto non concerne i coefficienti di trasformazione. Peraltro, le affermazioni della Commissione riguardanti i vari sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione dei fiocchi d'avena sono inesatte.

La *Commissione*, attraverso il suo perito, ha fornito alla Corte spiegazioni circa gli aspetti tecnici della causa, in particolare sul regime delle restituzioni; il suo agente ha, fra l'altro, chiarito la differenza esistente tra le funzioni dei due coefficienti di cui trattasi.

Il *Consiglio* ha negato che la causa principale verta sulla validità del regolamento n. 2744/75. Per quanto concerne l'interpretazione di questo regolamento, si deve costatare che la Commissione ha il potere di determinare, in conformità all'art. 6, n. 1, la restituzione per i prodotti trasformati e che, a questo scopo, essa ha adottato un coefficiente di trasformazione che, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6, appare normale e giustificato.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 marzo 1983.

In diritto

1 Con ordinanza 29 aprile 1982, pervenuta alla cancelleria l'11 giugno 1982, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, che fissa le restituzioni da applicarsi all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e

di riso (GU L 108, pag. 11), e del regolamento della Commissione 29 giugno 1979, n. 1309, avente lo stesso oggetto (GU L 162, pag. 39), adottati in base al regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 281, pag. 65).

2 Dal fascicolo risulta che, avendo l'attrice nella causa principale esportato, nell'agosto e nel settembre 1979, fiocchi d'orzo di cui alla voce doganale 11.02 E I b) 1 aa), lo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas ha fissato le relative restituzioni in base ai tassi indicati nell'allegato dei regolamenti nn. 851/79 e 1309/79, detraendo l'importo dell'adeguamento contemplato dall'art. 7, 2° comma, del regolamento n. 2744/75. È pacifico che il calcolo effettuato dallo Hauptzollamt è conforme ai regolamenti menzionati.

3 L'attrice contesta però il metodo di calcolo che è alla base dei tassi fissati negli allegati dei due predetti regolamenti della Commissione. L'analisi del calcolo delle restituzioni effettuata dall'attrice e dal Finanzgericht ha infatti permesso di costatare che, mentre l'adeguamento è stato calcolato in base al coefficiente 2, come prescritto dall'art. 7 del regolamento n. 2744/75, l'importo della restituzione vera e propria è stato invece determinato applicando il coefficiente 1,5.

4 L'attrice sostiene che l'applicazione di questo coefficiente al posto di quello fissato nell'allegato I del regolamento n. 2744/75 non trova fondamento in nessuna disposizione di diritto comunitario e che, inoltre, nel metodo applicato dalla Commissione vi è una contraddizione sotto il profilo logico in quanto essa ha adottato il coefficiente 1,5 per il calcolo della restituzione, mentre per il calcolo dell'adeguamento si applica il coefficiente 2.

5 Il Finanzgericht considera che vi è effettivamente motivo di dubitare della validità dei regolamenti della Commissione. Esso ammette che l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2744/75 riserva alla Commissione un margine di valutazione discrezionale per quanto concerne sia l'eventuale cumulo di restitu-

zioni da versare per i vari prodotti derivati dallo stesso processo di trasformazione sia la possibilità e le condizioni di vendita delle merci sul mercato mondiale, ma si chiede se la suddetta disposizione autorizzi la Commissione a scostarsi dal coefficiente di trasformazione fissato nell'allegato I dello stesso regolamento.

6 Allo scopo di vedere chiarito questo dubbio il Finanzgericht ha proposto le due seguenti questioni:

1) Se gli importi delle restituzioni previsti negli allegati dei regolamenti (CEE) della Commissione 30 aprile 1979, n. 851 e 29 giugno 1979, n. 1309, per i fiocchi d'orzo che figurano alla voce 11.02 E I b) 1 della tariffa doganale comune siano validi oppure siano stati fissati in violazione del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744.

2) In caso d'invalidità degli importi di restituzione fissati, quali conseguenze giuridiche ne derivino.

7 A termini dell'art. 2 del regolamento n. 2744/75, l'elemento mobile del prelievo sui prodotti trasformati a base di cereali è fissato in funzione del prelievo che si applica ai prodotti base corrispondenti, moltiplicato per i coefficienti indicati nell'allegato I del medesimo regolamento.

8 Nel caso del prodotto di cui trattasi (fiocchi d'orzo) si applica il coefficiente 2. Dalle spiegazioni fornite dal Consiglio risulta che questo coefficiente è un dato ricavato dall'esperienza, acquisito sin dall'istituzione dell'organizzazione comune del mercato dei cereali e basato sulla considerazione che per ottenere una tonnellata di fiocchi d'orzo sono necessarie due tonnellate di prodotto base.

9 A termini del sesto considerando del regolamento n. 2744/75, la restituzione ha lo scopo di compensare il divario tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale: «è pertanto opportuno» — recita detto considerando — «fissare i criteri per la determinazione della restituzione essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, nonché delle possibilità e condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale».

10 A questo scopo, l'art. 6 del regolamento n. 2744/75 dispone, al n. 1, che:

«La restituzione che può essere accordata per i prodotti trasformati viene determinata tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi dei prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo,

b) dei quantitativi di prodotti di base presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo,

c) del cumulo eventuale delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti derivati da uno stesso processo di trasformazione e da uno stesso prodotto di base,

d) delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale».

11 A norma dell'art. 7, 2° comma, del medesimo regolamento, l'importo della restituzione è adeguato in funzione del prezzo d'entrata stabilito per il prodotto, o per i prodotti, base. Questo adeguamento — che, a seconda dell'andamento dei prezzi, si traduce nell'aumento o nella riduzione della restituzione — è moltiplicato per il coefficente corrispondente fissato nell'allegato I del regolamento.

12 Nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dei cereali le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo il procedimento del «comitato di gestione». I regolamenti criticati dall'attrice sono stati adottati secondo questo procedimento.

13 Contrariamente a quanto sostiene l'attrice, la derivazione delle restituzioni dai prelievi stabiliti per i prodotti base non è un'operazione di calcolo automatica. L'art. 6 del regolamento n. 2744/75 presuppone un potere discrezionale che è stato legittimamente trasferito alla Commissione dal Consiglio.

14 Il suddetto articolo, mentre alle lett. a) e b), fa riferimento a parametri precisi, e cioè il prezzo dei prodotti base preso in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo ed i quantitativi di prodotti base presi in

considerazione allo stesso scopo, riserva alla Commissione, alle lett. c) e d), un margine di valutazione su due punti:

— ai sensi della lett. c), l'eliminazione dell'eventuale cumulo delle restituzioni da applicarsi ai vari prodotti derivati dallo stesso processo di trasformazione, il che implica necessariamente la modifica del coefficiente di trasformazione fissato dal regolamento n. 2744/75,

— a norma della lett. d), le possibilità e le condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale, in altri termini, considerazioni di politica commerciale.

15 La Commissione, anche se, a norma dell'art. 6, 2° comma, doveva tener conto del fatto che, come insegna l'esperienza, occorrono due tonnellate di orzo per produrre una tonnellata di fiocchi d'orzo, aveva cionondimeno la facoltà di ridurre questo coefficiente per evitare che quest'ultimo prodotto, in vista della sua vendita sul mercato mondiale, potesse fruire di un cumulo di restituzioni, considerato che il processo di trasformazione consente di ottenere altri sottoprodotti che, a loro volta, possono fruire di restituzioni. Infatti, l'importo risultante da detto cumulo sarebbe superiore a quello necessario per compensare la differenza tra il prezzo del prodotto di cui trattasi nella Comunità e il prezzo praticato sul mercato mondiale, in contrasto con lo scopo indicato nel sesto considerando del regolamento n. 2744/75.

16 Da quanto precede risulta pertanto che la riduzione del coefficiente da 2 a 1,5 è giustificata dal fatto che sono concesse restituzioni per i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione dell'orzo in fiocchi d'orzo. L'applicazione di quest'ultimo coefficiente è quindi il risultato del legittimo esercizio, da parte della Commissione, del potere di valutazione discrezionale attribuitole in forza dell'art. 6 del regolamento n. 2744/75;

17 Contrariamente a quanto assume l'attrice, non è illogico, con riguardo al sistema istituito dal regolamento n. 2744/75, applicare due coefficienti diversi per calcolare la stessa restituzione, a seconda che si tratti della restituzione vera e propria o dell'adeguamento della stessa. Infatti, il regolamento n. 2744/75 impone espressamente l'applicazione, all'adeguamento, del coeffi-

ciente indicato nell'allegato I, mentre consente la modifica dello stesso coefficiente per la fissazione della restituzione vera e propria, in funzione dei fattori considerati dall'art. 6. Risulta quindi che il procedimento di fissazione criticato dall'attrice costituisce solo l'esatta applicazione, da parte della Commissione e delle autorità nazionali, dei criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio n. 2744/75.

18 Si deve pertanto dichiarare che l'esame della prima questione sollevata dal Finanzgericht non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione nn. 851/79 e 1309/79.

19 La seconda questione è, di conseguenza, priva d'oggeto.

Sulle spese

20 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 29 aprile 1982, dichiara:

L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione 30 aprile 1979,

n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, che fissano le restituzioni da applicarsi all'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pescatore Due Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 24 marzo 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 10 MARZO 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il Finanzgericht di Amburgo vi ha presentato una domanda di pronunzia pregiudiziale relativa alla validità di talune disposizioni dei regolamenti della Commissione 30 aprile 1979, n. 851, e 29 giugno 1979, n. 1309, che fissano le restituzioni da applicarsi all'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

I — Gli antefatti sono i seguenti:

La società Nordgetreide, con sede in Lubecca, che importa e trasforma cereali, esportava in Polonia, tra il 1° agosto 1979 (inizio della stagione 1979/1980) e il 31 agosto successivo, e tra il 5 e il 26 settembre 1979, 1 400 e, rispettivamente, 1 000 tonnellate di fiocchi d'orzo compresi nella voce doganale 11.02 E I b) 1 aa) (fiocchi d'orzo aventi un tenore di cenere, calcolato sulla materia secca, inferiore o pari all'1 % in peso ed un tenore di cellulosa grezza, calcolato sulla materia secca, inferiore o pari al 9 % in peso).

Così come l'orzo dal quale deriva, il suddetto prodotto di prima trasformazione

1 — Traduzione dal francese.